

STATUTO dell'Associazione

“UDI -Unione Donne *in* Italia - Modena ”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. L'Unione Donne *in* Italia - *Udi Modena* APS di seguito brevemente solo ***Udi Modena*** è - ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 - una libera associazione di promozione sociale, politica e culturale, senza scopo di lucro, formata da donne. L'***Udi Modena*** si è costituita il 10 ottobre 1945 in occasione del I Congresso Provinciale UDI presso il Teatro Storchi a Modena poco prima della costituzione, nei giorni 21-22-23 ottobre del 1945 Firenze, della “Unione Donne Italiane”, oggi riconoscibile con il nome “Unione Donne *in* Italia” per sottolineare l'attenzione che l'associazione rivolge verso le donne che, nate altrove, vivono in Italia.
2. ***Udi Modena*** si riconosce nello statuto approvato a Roma dall'Assemblea Nazionale del 16/06/2019 nell'ambito dei lavori di adeguamento statutario così come previsto dalla vigente riforma del Terzo Settore.
3. ***Udi Modena*** aderisce all'UDI nazionale e nel contempo, è associazione autonoma dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile.
4. Udi Modena (codice fiscale 00689260362) ha la propria sede in Modena, legale in Modena c/o La Casa delle Donne di Modena, in Strada Vaciglio Nord n. 6.
5. L'Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche il luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
6. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. Le donne dell'Udi Modena, avendo riferimento alla storia e alle lotte di emancipazione/liberazione della donna, agendo diverse forme delle relazioni tra donne, la pratica del "partire da sé", del riconoscere e dare valore alle differenze di esperienze - percorsi - concezioni e culture di altre donne, si propongono come finalità di contribuire al processo di costruzione dell'identità, della libertà, dell'autodeterminazione, della forza e dell'autorevolezza delle donne nel mondo di oggi.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle associate finalizzate al comma 1, punti:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza

e) della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità

attraverso:

- la valorizzazione del patrimonio documentale storico/culturale/sociale dell'Archivio dell'**Udi Modena**, la sua fruibilità per studi e ricerche;

- la trasmissione della memoria storica, con particolare attenzione alle giovani generazioni e perciò con ricerca e sperimentazione di modalità relazionali idonee;

- la conoscenza, valorizzazione e divulgazione dei pensieri, saperi ed opere di donne, nei vari campi di interesse storico, filosofico, politico, economico, giuridico, psicologico, sociale, artistico, ambientale ecc.;

- l'esercizio dei diritti di cittadinanza e di partecipazione della donna nelle istituzioni;

- l'elaborazione, proposizione ed attuazione di percorsi culturali e progetti strumentali per l'affermazione del diritto alla salute, alla sessualità, alla scelta libera e responsabile della maternità, all'autodeterminazione della donna nativa e/o migrante;

- lo studio e l'approfondimento delle tematiche sociali, giuridiche, psicologiche, culturali che sottendono la violenza alla donna nella nostra società e tra le mura domestiche;

- la conoscenza e divulgazione dei diritti della donna nella famiglia, nei

luoghi di lavoro, nell'imprenditoria, nelle arti e nelle professioni; l'attività di consulenza e di sostegno per il loro esercizio concreto e per superare gli ostacoli culturali, sociali e legislativi che ancora oggi impediscono la libera e paritaria affermazione delle creatività, capacità e dei saperi delle donne

- la comunicazione e il consolidamento dei rapporti con le donne di tutti gli altri paesi, con le loro organizzazioni ed i loro movimenti, per conoscersi e riconoscersi, scambiarsi esperienze e darsi reciproca forza ed autorità nell'affermazione dei diritti delle donne;

- l'affermazione del valore prioritario della riproduzione e del lavoro di cura nell'adozione delle scelte economiche ed organizzative della società e delle istituzioni;

- la promozione di una cultura di pace, la ricerca e valorizzazione di percorsi e concezioni che pratichino i metodi di mediazione e risoluzione non violenta dei conflitti.

3. Per perseguire i suddetti scopi l'associazione può deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale, negli atti persecutori, nei femminicidi-omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e, in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto

a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal Coordinamento.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai volontari afferenti all'Associazione. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Finalità e obiettivi

L'**Udi Modena** realizza le proprie finalità di promozione sociale, politica e culturale, attraverso singole donne, che fanno riferimento all'Assemblea, le quali tutte si spendono per garantire l'attuazione delle attività di servizio dell'Associazione, in particolare di:

- indagine, analisi, elaborazione, proposizione e realizzazione di incontri, convegni, seminari, progetti ed azioni sulle specifiche tematiche, secondo una metodologia di lavoro che privilegia il confronto con altre realtà Udi, con donne singole e/o con associazioni formate da donne native e migranti;
- creazione di spazi ed occasioni per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della produzione culturale ed artistica delle donne;
- edizione e distribuzione degli atti dei propri seminari, convegni, ecc., nonché di opere librarie i cui temi siano frutto della ricerca, dei saperi e delle professionalità delle donne;

- gestione, produzione e/o acquisizione di altri strumenti di comunicazione (quali video/audiocassette) e di informazione (riviste, quotidiani, ecc.);
- divulgazione di libri e saggi del pensiero femminile;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi, partecipando a bandi, stipulando accordi e/o convenzioni.

Art. 4

Socie

1. Il numero delle socie è illimitato.
2. Possono aderire tutte le donne che condividono le finalità e modalità operative dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione all'UDI

1. L'ammissione a socia è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle interessate;
2. L'Associazione non prevede limitazioni di sorta all'ammissione di nuove Associate con riferimento alle condizioni economiche né altre e diverse discriminazioni di qualsiasi natura; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della eventuale quota associativa.
3. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna le aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Coordinamento. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea.
5. Il Coordinamento cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro delle socie, dopo che le stesse avranno versato la quota associativa.
6. La qualifica di socia si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

7. Il recesso da parte delle socie deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

8. L'esclusione delle socie è deliberata dall'Assemblea su proposta del Coordinamento per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

9. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

10. La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

11. La quota sociale non è trasmissibile.

Art. 6

Diritti e doveri delle associate

1. Le iscritte all'Udi partecipano alle attività dell'Associazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso la tessera ed altri strumenti, concorrono alle decisioni dell'Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali e prendere visione dei libri sociali, con possibilità di estrarne copia.

2. La condizione di socia impegna al versamento di una quota annuale a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione, nell'entità che viene, di anno in anno, determinata dall'Assemblea in occasione della presentazione del bilancio annuale.

3. Le socie non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

4. Le socie sono obbligate ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea delle socie;
- b) Il Coordinamento;
- c) Le Garanti;
- d) La Presidente legale rappresentante e la Vice presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Alle titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito di attività istituzionali.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è lo strumento di governo dell'associazione; essa è la sola sede legittima per l'assunzione delle decisioni che riguardano la vita dell'associazione ed è, nel contempo, l'organo di indirizzo dell'attività dell'associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria, convocata dalla Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare su questioni riguardanti le comunicazioni delle garanti, del Coordinamento e della Presidente stessa, i bilanci preventivi e consuntivi ed il funzionamento della sede, nonché sulle tematiche di carattere generale, coinvolgenti tutta l'Associazione e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'agenda dei lavori e la data di svolgimento dell'assemblea vengono comunicate, di volta in volta, a tutte le aderenti a mezzo posta e per e-mail, a cura del Coordinamento.

- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e volta per volta, su proposta del Coordinamento all'Assemblea, se è opportuno costituirci parte civile previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale, negli atti persecutori, nei femminicidi-omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e, in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere.

2. Partecipano all'Assemblea, con poteri di decisione e di autoproposizione, tutte le socie. Possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto componenti dei gruppi invitati. La discussione in Assemblea è aperta a tutte le donne che, di volta in volta, lo richiedano.

L'Assemblea è presieduta da un ufficio di presidenza, con funzioni di conduzione del dibattito e di segreteria, che si forma all'inizio di ogni assemblea, secondo i criteri dell'autoproposizione e della rotazione.

Le decisioni adottate nell'Assemblea sono verbalizzate su registri.

3. L'Assemblea:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) elegge, su autoproposizione e proposizione motivata, le componenti del coordinamento e, tra queste, le Garanti;
- c) elegge, su autoproposizione e proposizione motivata la Presidente dell'Associazione;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) fissa l'entità della quota annuale di sostegno e adesione;
- f) affida incarichi, temporanei e vincolati, per la rappresentanza dell'associazione a donne che si siano autoproposte, nell'ambito dell'attività istituzionale;
- g) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni che disciplinano la funzionalità della sede ed al corretto suo uso da parte delle donne singole e dei gruppi;
- h) decide su ogni altra questione correlata alle finalità ed operatività dell'Associazione;
- i) revoca le cariche sociali dell'Associazione;
- j) decide lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e nel caso, a quale altra associazione o ente devolvere il proprio patrimonio, fermo restando che abbiano le medesime finalità;
- k) delibera l'eventuale esclusione delle socie;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Coordinamento;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. Ogni associata dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni socia non può ricevere più di 3 deleghe. In via eccezionale, l'Assemblea può essere convocata da un decimo delle socie quando se ne ravvisi la necessità.

5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o tramite affissione c/o la sede associativa o sul sito dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data indicata, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della

prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutte le socie.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno delle socie.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate con delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto decide l'Assemblea straordinaria valendo in prima convocazione il voto favorevole della metà delle associate; in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

Art. 9

La Presidente – Rappresentante legale

La Presidente è eletta, su autoproposizione o su proposizione motivata, dall'Assemblea delle socie.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

La Presidente dell'associazione cura l'esecuzione delle eventuali decisioni del Coordinamento e le delibere dell'Assemblea ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati, nell'assemblea

immediatamente successiva.

La Presidente resta in carica due anni e può essere rieletta su autoproposizione.

Art. 10

Vice presidenza

La Vice Presidenza è composta da una Vice Presidente eletta su autoproposizione o su proposizione motivata, dall'Assemblea delle socie. Oltre a sostituire la Presidente in sua assenza nell'esecuzione dei compiti e delle funzioni previste nel presente statuto, ha anche compiti specifici organizzativi, tecnici e di controllo

Art. 11

Le Garanti

L'Assemblea elegge, su autoproposizione o su proposizione motivata le due Garanti che hanno il compito di predisporre i bilanci annuali dell'Associazione e sottoporli all'approvazione della stessa Assemblea; esse svolgono i loro compiti in raccordo con la rappresentante legale ed il Coordinamento di cui fanno parte, fatte salve l'autonomia e la responsabilità delle reciproche funzioni.

Restano in carica due anni e possono essere rielette su autoproposizione.

Art. 12

Il Coordinamento

L'Assemblea elegge il Coordinamento, composto da un numero non inferiore a 6 e non superiore a 10, su autoproposizione o proposizione motivata, che comprende la rappresentante legale e le Garanti.

Al Coordinamento possono partecipare in qualità di invitate e/o invitate permanenti altre associate, con diritto di parola, ma non di voto.

Il Coordinamento resta in carica due anni ed è rieleggibile su autoproposizione.

Possono fare parte del Coordinamento esclusivamente le associate maggiorenni.

In caso di decadenza di una componente dal Coordinamento, ad esso spetta di provvedere all'eventuale sostituzione nell'ambito dell'Assemblea su

autoproposizione.

Al Coordinamento spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvedere alle attività dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.
- c) procura le procedure di ammissione all'Associazione e di esclusione.

Art. 13

Le Risorse

1. L'Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi delle iscritte e delle attività di autofinanziamento;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di enti e istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali e Unione Europea;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate patrimoniali;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi alle associate o ai terzi;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra le socie né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il

1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio le Garanti predispongono il bilancio consuntivo e lo sottopongono all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro il mese di giugno; il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata da parte delle Garanti, la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/17.

Art. 14

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'***Udi Modena***, è costituito da:

- il fondo comune con le risorse di cui al precedente art. 12;
- i beni strumentali adibiti alla funzionalità della sede;
- l'archivio, patrimonio storico e culturale dell'associazione e della intera società modenese, raccolta di materiali che l'***Udi Modena*** ha prodotto dal 1944 1945 e produrrà, canale di ricerca di identità ed approfondimento delle ragioni di appartenenza. Per questa sua valenza, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con provvedimento del 6.2.1992 del Soprintendente Archivistico della Regione Emilia Romagna, lo ha riconosciuto come Archivio di "notevole interesse storico", e lo ha sottoposto ai vincoli disposti dal DPR 30.9.1963 n. 1409, con obbligo di apertura al pubblico in base alla convenzione stipulata con la Regione Emilia – Romagna da parte della Associazione Rete Regionale degli Archivi UDI.

La cura e la progettazione delle iniziative volte all'arricchimento e valorizzazione dell'Archivio, è svolta dall'Associazione "Centro Documentazione Donna" di

Modena, tramite convenzione attivata anche per la sua messa in rete.

Udi Modena si coordina con gli altri archivi dell'Udi, attraverso l'Associazione Nazionale degli Archivi dell'Udi, ne rispetta lo Statuto e nomina una sua delegata come componente dell'assemblea delle socie.

Art. 15

Scioglimento e norma di salvaguardia

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell' Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, o a fini di utilità sociale analoghe a quelle perseguite dall'Associazione stessa, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo di promozione sociale.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore ed associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Art. 17

Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena

il 19/06/2019

al n. 3338